



ISTITUTO COMPrensIVO  
CIVITELLA CASANOVA

Prot. n. 1507/A1

## ISTITUTO COMPrensIVO CIVITELLA CASANOVA

Via Don Lorenzo Di Giulio, 1 – 65010 CIVITELLA CASANOVA

Tel. 085 846109-846215 Fax 085 8460798

[www.iccivitellacasanova.gov.it](http://www.iccivitellacasanova.gov.it)



Civitella Casanova, 07/04/2016

Ai genitori degli alunni della scuola sec.  
di I grado dell'IC Civitella Casanova  
LORO SEDI

### Oggetto: Frequenza scolastica e limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico

Si ricorda che ai sensi del DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art. 2, comma 10, e del D. Lgs. n. 59 del 2004, articolo 11, comma 1, nella scuola secondaria di I grado ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale**.

**Nel corrente anno scolastico**, che secondo quanto definito dal calendario regionale conta 208 giorni, **il numero massimo di assenze consentito perché l'anno scolastico sia valido è pari quindi a 52 giorni**.

Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite attraverso apposite delibere del Collegio dei Docenti, a condizione però che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe.

La **C.M. n. 20 del 4 marzo 2011** indica alcune tra le possibili situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate e documentate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)

Il **Consiglio di Classe** quindi **verifica**, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della **C.M. n. 20 del 4 marzo 2011**, se:

- il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;
- tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerando il non sufficiente raggiungimento degli obiettivi di apprendimento a causa della scarsa frequenza.

Al fine di consentire agli alunni il regolare svolgimento delle attività didattiche garantendo le condizioni migliori per la realizzazione e il completamento del percorso formativo ad essi dovuto, nel pieno rispetto del diritto allo studio, **si raccomanda alle famiglie di evitare in ogni modo assenze eccessivamente frequenti, non giustificate né giustificabili o per motivi futili che, oltre a non permettere all'alunno l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità prescritte dai programmi, rischiano seriamente di compromettere la validità dell'anno scolastico.**



DIRIGENTE SCOLASTICO  
(dott.ssa Rossella DI DONATO)

Firma dei genitori dell'alunno ..... plesso .....

per presa visione .....